



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Franco Corbo, Componenti, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 10 marzo 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 19

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Paolo DI CANIO – **calciatore Soc. Lazio** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Lazio – Roma del 6/1/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 2/1/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, nei momenti successivi al termine della gara Lazio-Roma del 6/1/05, rivolto ai sostenitori laziali occupanti la Curva Nord dello Stadio Olimpico un saluto con il braccio destro teso, interpretabile come “saluto romano”; con lo stesso atto era deferita anche la Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva assumendo che Di Canio (come dallo stesso dichiarato all'Ufficio Indagini) si sarebbe limitato ad agitare le braccia per partecipare la felicità ai tifosi festanti della Curva Nord, senza voler attribuire alcun significato politico al proprio gesticolare. In particolare, non vi sarebbe, ad avviso della difesa, alcuna prova che Di Canio abbia voluto rivolgersi alla folla con il c.d. "saluto romano": la foto in atti che lo ritrae con il braccio destro teso fisserebbe in un'istantanea un movimento più ampio, privo di qualsivoglia connotazione di natura politica o di incitazione alla violenza. Inoltre, sul piano di principio di diritto, la difesa evidenziava che la stessa Procura nell'atto di deferimento non aveva annesso a tale condotta alcun significato politico, con la conseguenza dell'insussistenza di un comportamento disciplinarmente sanzionabile.

Concludevano pertanto i deferiti chiedendo di essere prosciolti da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione di € 10.000,00 per il Di Canio e di € 10.000,00 per la Soc. Lazio.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Società ed il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato. Emerge infatti dalla relazione dell'Ufficio Indagini che il calciatore Di Canio, nel contesto delle manifestazioni di giubilo per la vittoria riportata dalla propria squadra sulla Roma, ebbe a portarsi sotto la Curva Nord ed ivi rivolgere ai sostenitori laziali un gesto univocamente interpretabile quale "saluto romano", siccome concretatosi nel tendere il braccio destro, con le dita della mano serrate, in una posa (v. la foto in atti) che non è in alcun modo confondibile con un gesto di giubilo. Del resto se si fosse trattato di un semplice gesticolare festante il collaboratore dell'Ufficio Indagini non ne avrebbe fatto menzione nella propria relazione (fonte privilegiata di prova): la segnalazione quindi presuppone che il suddetto collaboratore, osservando le incontenibili manifestazioni di giubilo del calciatore, abbia notato che il medesimo, ad un certo punto, ebbe ad assumere la postura di cui trattasi, conservandola evidentemente per qualche secondo almeno, altrimenti (se si fosse cioè trattato di un segmento istantaneo di un più ampio movimento del braccio diretto al festeggiamento) non sarebbe stato in alcun modo percepibile ed interpretabile come "saluto romano" un gesticolare continuo ed ininterrotto.

Pertanto, la pretesa difensiva di voler prescindere dalla connotazione politica del gesto - non esclusa in realtà dalla Procura ma dalla stessa ventilata come mera possibilità ("*...pur prescindendo...*") - è infondata, dovendosi considerare il gesto del Di Canio immediatamente ed inequivocabilmente evocativo di una precisa ideologia politica. Da ciò discende la rilevanza disciplinare della condotta, non essendo ammissibile che un tesserato, in occasione di una manifestazione sportiva, evochi qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con gesti plateali, potenzialmente idonei a provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie.

Di conseguenza è incontestabile che il gesto compiuto dall'incolpato si ponga in contrasto con i doveri di correttezza e probità posti a carico dei tesserati dall'art. 1, comma 1 C.G.S.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Di Canio per la violazione ascritta, cui consegue ex art. 2, comma 4 C.G.S la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.

Sanzioni eque, alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Paolo Di Canio la sanzione della ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00, e alla Soc. Lazio la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Soc. GENOA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 17 gennaio 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Genoa per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 35 S/S, 2003/2004, pronunciato in data 5 novembre 2004, con cui la stessa società era condannata al pagamento a favore del dott. Roberto Sistici della somma di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società deferita non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpata e la condanna della stessa alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto dalla Soc. Genoa è censurabile: infatti, la società deferita, benché ritualmente informata dell'avvio della procedura arbitrale promossa dal dott. Roberto Sistici e dell'esito della stessa, non si è peritata di costituirsi né ha provveduto alla spontanea esecuzione del lodo, il che denota scarsa considerazione per il Collegio Arbitrale e per la normativa federale.

Considerato, quindi, il contegno generale dell'incolpata, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di condannare la Soc. Genoa alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Sig. Alfonso CAMORANI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 2 dicembre 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Alfonso Camorani per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del

Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 8 S/S 2003/2004, pronunciato in data 21 settembre 2004, con cui lo stesso tesserato era condannato al pagamento a favore di Paolo Alberto Faccini della somma di € 15.500,00 (quindicimilacinquecento) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e lo condanna alla sanzione di € 300,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto dal Signor Alfonso Camorani è censurabile: infatti, l'incolpato, benché ritualmente informato dell'esito del procedimento arbitrale, non ha provveduto alla sua spontanea esecuzione, il che denota scarsa considerazione per la normativa federale.

Considerato quindi il contegno generale tenuto dall'incolpato, tenuto conto altresì del principio di esecuzione del lodo (come confermato da documentazione prodotta dalla società di appartenenza in data 4/3/2005), questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di condannare Alfonso Camorani alla sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Sig. Roberto STELLONE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 22 gennaio 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Roberto Stellone per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 13 S/S 2003/2004, pronunciato in data 15 novembre 2004, con cui lo stesso tesserato era condannato al pagamento a favore del dott. Tommaso D'Onofrio della somma di € 120.000,00 (centoventimila) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione di € 500,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto da Roberto Stellone è censurabile: infatti, l'incolpato, benché ritualmente informato dell'esito del procedimento arbitrale, non ha provveduto alla sua spontanea esecuzione, il che denota scarsa considerazione per la normativa federale.

Considerato quindi il contegno generale tenuto dall'incolpato, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di condannare Roberto Stellone alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 20 marzo 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 MARZO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani